



**COMUNE DI PERUGIA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 76 DEL 23.07.2012**

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTITRÉ** del mese di **LUGLIO**, alle ore **16,59**, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
<b>BOCCALI WLADIMIRO</b> (Sindaco)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21 <b>CARDONE FILIPPO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 <b>MICCIONI LEONARDO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 <b>PAMPANELLI EMILIANO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <b>MIRABASSI ALVARO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 <b>FABRI CARLO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <b>LUPATELLI FEDERICO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24 <b>NERI PIER LUIGI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <b>BRUGNONI SIMONA</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25 <b>SBRENNIA GIUSEPPE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <b>CHIFARI ANTONINO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 <b>ROMIZI ANDREA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <b>BORI TOMMASO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 <b>PRISCO EMANUELE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <b>CAVALAGLIO PATRIZIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 <b>VALENTINO ROCCO ANTONIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <b>PUCCIARINI CRISTIANO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 <b>CORRADO GIORGIO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 <b>ROMA GIUSEPPE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 <b>CENCI GIUSEPPE</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 <b>BARGELLI SAURO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 <b>BALDONI RENZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <b>CONSALVI CLAUDIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 <b>FRONDUTI ARMANDO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 <b>MARIUCCI ALESSANDRO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 <b>PERARI MASSIMO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 <b>CAPALDINI TIZIANA</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34 <b>CASTORI CARLO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 <b>BORGHESI ERIKA in BISCARINI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 <b>FELICIONI MICHELANGELO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 <b>MARIUCCINI NICOLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 <b>VARASANO LEONARDO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 <b>MEARINI FRANCESCO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 <b>SCARPONI EMANUELE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 <b>BRANDA VALERIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 <b>COZZARI MAURO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18 <b>CATRANA MARIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 <b>NUMERINI OTELLO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19 <b>SEGAZZI SILVANO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 <b>BELLEZZA TERESA</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20 <b>ZECCA STELVIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Accertata la validità dell'adunanza in **PRIMA** convocazione, il **PRESIDENTE** Dr. **ALESSANDRO MARIUCCI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE** Dr. **LAURA CESARINI**.

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri —.

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta della Giunta Comunale n. 68 del 31.05.2012;

Premesso che:

- è attualmente in vigore anche se più volte modificato il regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera del 23.12.1937;

Considerato che:

- detto Regolamento non disciplina, stante la sua anzianità, il procedimento di dispersione delle ceneri;
- lo stesso inoltre prevede la restituzione di 1/3 della tariffa in vigore per la sola retrocessione di loculi con concessione perpetua o novantennovennale, mentre per quelli con una durata inferiore non è prevista alcuna restituzione;
- Risulta opportuno modificare il vigente regolamento di polizia mortuaria attraverso l'introduzione di una specifica disciplina per la dispersione

PROT. n.	del	
Codice		
Archiv.ne		
Documenti non allegati	-----	
Allegati	-----	

**OGGETTO:**

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **02.08.2012**

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **12.08.2012**

**PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:**  
dal **02.08.2012** al **16.08.2012**  
senza opposizioni o reclami

**RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:**  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

PERUGIA, il 17.08.2012  
**IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE**  
**Dott.ssa Laura Cesarini**  
 f.to L. Cesarini

delle ceneri e della possibilità di rimborsare anche la retrocessione di loculi con concessione infranovantannuale;

Ritenuto in particolare di introdurre l'art. 168 bis avente il seguente contenuto:

*"Per la retrocessione di loculi con concessione di durata infranovantannuale potrà essere prevista dalla Giunta Comunale la restituzione di una somma al titolare non superiore ad 1/3 della tariffa in vigore e solo nel caso in cui sia trascorso meno di 1/5 della durata della concessione stessa."*

- Attraverso la predetta disposizione la Giunta potrà prevedere una tariffa non superiore a quella prevista per i loculi perpetui o novantannuali visto che i loculi di cui si parla hanno comunque una durata infracinquantennale e i vantaggi per il Comune con la retrocessione sono evidentemente sempre inferiori, visto che il tempo residuo non utilizzato è comunque molto inferiore;
- inoltre la previsione del tempo massimo entro il quale è possibile compensare la restituzione del loculo (1/5 della durata) è necessario, visto che la retrocessione deve avere un qualche interesse per il Comune, che con un tempo residuo basso avrebbe una limitata possibilità di riassegnarlo, inoltre la disposizione deve armonizzarsi con quella relativa alle altre restituzioni che permettono di ritornare nella disponibilità di loculi che non si sarebbero mai riavuti (i perpetui) o che sarebbero tornati in tempi molto lunghi (le concessioni novantannuali sono in scadenza dal 1.1.2075 in poi);

Risulta inoltre opportuno introdurre l'istituto della Dispersione delle ceneri inserendo nel corpo del regolamento vigente l'art. 57 bis avente il seguente contenuto:

*La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.*

*Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo le seguenti modalità:*

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) dichiarazione autografa del defunto;
- d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale.

*E' esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata dispersione.*

*E' consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.*

*La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o del convivente o dei familiari aventi diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.*

*Può essere eseguita: e nel giardino delle rimembranze*

a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, alla presenza di personale incaricato che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;

b) in natura previo nullaosta degli Enti e dei soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per l'idoneità della balneazione;

c) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestato, e non può dare luogo ad attività di lucro.

*L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.*

*La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.*

*L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.*

*Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.*

*La dispersione è altresì vietata:*

*a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.i. (Nuovo codice della strada);*

*b) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;*

*c) in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.*

*La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'Ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l'ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.*

*La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.*

*Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.*

La predetta disposizione è in linea con quanto previsto in materia di dispersione delle ceneri dall'art.2 della L.R. Umbria n.12 del 21 luglio 2004 e con l'art.9 delle Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria approvati con atto della Giunta Regionale n. 603 del 30 marzo 2005 e ne costituisce fedele attuazione ed è conforme alla Legge 130/2001;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente della U.O. Patrimonio e Servizi Cimiteriali Dott. Pierluigi Zampolini;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente della U.O. Servizi U.R.P., Demografici e Statistici Dott. Maurizio Cipolloni;

Visti Il D.P.R. 285/1990, la legge 130/2001, la Legge Regionale 12/2004 e il D. Lgs. 267/00.

Tutto ciò premesso e considerato,

Dato atto del parere espresso dalla Commissione consiliare permanente, competente in materia;

Udita la relazione del Vice Presidente della Commissione, gli interventi e le dichiarazioni di voto;

...omissis...

Il Presidente pone in votazione l'art. 168 bis sostituendo dalla proposta "potrà essere" con "**può essere**";

con voti 29 favorevoli espressi con sistema di votazione elettronico dai 29 consiglieri presenti e votanti, l'art. 168 bis è approvato;

---

Esce dall'aula il Consigliere Scarponi.

I presenti sono 28.

---

Il Presidente pone in votazione l'art. 57 bis inserendo: "Tale volontà può essere espressa secondo **una delle** seguenti modalità;

con voti 28 favorevoli espressi con sistema di votazione elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti, l'art. 57 bis è

approvato;

Entrano in aula il Sindaco Boccali e il Consigliere Bellezza.

I presenti sono 30.

Il Presidente pone in votazione l'intero atto;

con voti 29 favorevoli, 1 astenuto espressi con sistema di votazione elettronico dai 30 consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

- di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il regolamento di polizia mortuaria nel seguente modo:

- introdurre il seguente articolo 168 bis:

*"Per la retrocessione di loculi con concessione di durata infranovantannuale **può essere** prevista dalla Giunta Comunale la restituzione di una somma al titolare non superiore ad 1/3 della tariffa in vigore e solo nel caso in cui sia trascorso meno di 1/5 della durata della concessione stessa."*

- introdurre il seguente articolo 57 bis:

*"La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.*

*Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo **una delle** seguenti modalità:*

*a) disposizione testamentaria del defunto;*

*b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quella della cremazione dei cadaveri dei propri associati;*

*c) dichiarazione autografa del defunto;*

*d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale.*

*E' esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata dispersione.*

*E' consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.*

*La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o del convivente o dei familiari aventi diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.*

*Può essere eseguita: <sup>nel giardino delle rimembranze</sup>*

*a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, alla presenza di personale incaricato che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;*

*b) in natura previo nullaosta degli Enti e dei soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per l'idoneità della balneazione;*

*c) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestato, e non può dare luogo ad attività di lucro.*

*L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.*

*La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.*

*L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.*

*Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.*

*La dispersione è altresì vietata:*

*a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.m.i.i. (Nuovo codice della strada);*

*b) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;*

*c) in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.*

*La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'Ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l'ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.*

*La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.*

*Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro."*

---

Entra in aula il Consigliere Varasano.

Escono dall'aula i Consiglieri Bellezza, Valentino, Baldoni, Prisco.

I presenti sono 27.

---

Indi, attesa l'urgenza su proposta del Presidente, con voti 26 favorevoli, 1 astenuto espressi con sistema di votazione elettronico dai 27 consiglieri presenti e votanti, dichiara l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000.